

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ipotesi di accordo decentrato per la Disciplina della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023.

PREMESSA

L'articolo 45 (*Incentivi alle funzioni tecniche*) del D.Lgs 36/2023 concernente il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" prevede:

- al comma 2, che *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 del Codice e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento;*
- al comma 1, che *gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti;*
- al comma 3, che *l'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

Quanto sopra premesso,

in data 6 dicembre 2024 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo di cui all'oggetto con la quale l'Amministrazione regionale regola la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche al proprio personale in occasione degli affidi di lavori, servizi e forniture determinando, altresì le percentuali di incentivo da destinare alle centrali uniche di committenza CUC VdA e SUA VdA, quando coinvolte.

Il presente contratto decentrato non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale, in quanto, ai sensi dell'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, gli oneri degli incentivi per le funzioni tecniche rientrano nel quadro finanziario delle opere e delle commesse di servizi e forniture, nel limite del 2% del valore delle stesse, di cui l'80% destinato agli incentivi per il personale che, a diverso titolo (RUP, collaboratore al RUP, progettista, direttore lavori, DEC ...), è impegnato nelle procedure. Per ogni singolo affido,

dunque, la stazione appaltante (Struttura Organizzativa che affida il lavoro/servizio/fornitura) impegna di volta in volta, sul proprio capitolo di spesa, la quota di risorse da destinare agli incentivi per il personale.

Il Presidente
della delegazione
trattante di parte pubblica
Gabriella MORELLI
(documento firmato digitalmente)